

# Nuovi poteri, doveri e responsabilità per il collegio sindacale

Il Codice della crisi introduce rilevanti modifiche al diritto societario e novità specifiche che incidono sull'operatività dei sindaci

/ Raffaele MARCELLO e Luciano DE ANGELIS

Il decreto legislativo n. [14/2019](#), in tema di crisi d'impresa e insolvenza, incide profondamente anche sui doveri, sui poteri e sulle responsabilità del collegio sindacale o del sindaco unico, e quindi sul **concreto funzionamento** dell'organo di controllo.

Ciò in virtù, da un lato, delle rilevanti modifiche introdotte al **diritto societario** (sono ben 17 gli articoli del codice civile più o meno incisivamente modificati) e, dall'altro, in relazione ad alcune novità specifiche del Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa, modifiche anche in questo caso di estremo rilievo per l'operatività dei sindaci.

A livello di codice civile si segnalano, in particolare, le seguenti novità, peraltro già in vigore dal **16 marzo 2019**:

- con le modifiche dell'[art. 2477](#) comma 2 c.c. si rende ora obbligatorio nominare il sindaco unico (o il collegio sindacale), in alternativa al revisore, in **srl di minori dimensioni** rispetto al passato, rendendone altresì meno frequenti le ipotesi di cessazione;
- attraverso l'introduzione *ex novo* del comma 6 dell'[art. 2477](#) c.c., che richiama l'applicabilità dell'[art. 2409](#) c.c., si consente ora a tutti i sindaci delle srl, nel caso di gravi irregolarità degli amministratori, di ricorrere al **controllo giudiziario**;
- a mezzo dei modificati comma 1 degli [artt. 2475](#) c.c., nelle srl, e [2380-bis](#) c.c., nelle spa, si obbliga l'organo di controllo a verificare non solo l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società (da tempo previsto dall'[art. 2403](#) c.c.), ma altresì a monitorare che tale sistema sia **adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione **tempestiva** della crisi e della perdita della continuità aziendale;
- infine, prevedendo attraverso il nuovo [art. 2475](#) comma 6 c.c. il richiamo all'[art. 2381](#) c.c., i sindaci delle srl dovranno accertare, nelle partecipazioni ai CdA, che le riunioni dell'organo amministrativo avvengano sulla base informativa, organizzativa e con la formalizzazione **propria delle spa**. In questi casi, nei CdA che hanno conferito deleghe si dovrà verificare il flusso informativo dai delegati ai deleganti richiesto almeno semestralmente dall'[art. 2381](#) comma 5 c.c.

Il Codice della crisi (in vigore dal prossimo 15 agosto 2020), d'altro canto, consentirà (e in alcune circostanze obbligherà) al collegio sindacale (o al sindaco unico) di:

- ricevere dalle banche e altri intermediari finanziari le **comunicazioni** effettuate dalle stesse ai clienti in tema di variazioni o revoche degli affidamenti ([art. 14](#) comma 4 del DLgs. 14/2019);
- attivarsi nei casi di **fondati indizi** di crisi, individuabili sulla base di indici trimestrali proposti dal CNDCEC per segnalare detti indizi all'organo amministrativo al fine di stimolare gli amministratori a riferire all'organo di controllo in merito alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese ([art. 14](#) comma 2 del DLgs. 14/2019);
- valutare le misure necessarie al superamento della crisi individuate da parte dell'organo amministrativo e, in caso di risposta ritenuta inadeguata (o omessa) dell'organo gestorio, darne pronta segnalazione all'OCRI (ancora [art. 14](#) comma 2 del DLgs. 14/2019);
- proporre autonomamente (e anche questa è una novità assoluta rispetto alla attuale legge fallimentare) al competente Tribunale domanda di **apertura della liquidazione** giudiziale della società ([art. 37](#) del DLgs. 14/2019).

## Le modifiche pongono una serie di interrogativi sul piano operativo

Le relevantissime novità dianzi evidenziate pongono all'ordine del giorno anche una serie di **interrogativi** a livello operativo.

Ad esempio, nel caso di **perdita del patrimonio netto** da parte della società il collegio sindacale potrà reagire con la segnalazione all'OCRI, ma la stessa fattispecie potrebbe costituire anche una grave irregolarità ai sensi dell'[art. 2409](#) c.c. A questo punto, il collegio dovrà procedere ai sensi del Codice della crisi, del codice civile o utilizzare entrambi i poteri di reazione?

Ancora, nel caso di presenza del **revisore esterno** e di **segnalazione** all'OCRI, come dovranno coordinarsi l'organo endosocietario e il revisore? La segnalazione andrà effettuata da entrambi?

Qualora nella società sia nominato un **amministratore unico**, gli indicatori trimestrali dovranno essere suffragati da specifica determina dello stesso? Sarà potere del collegio sindacale pretenderla?

A queste e ad altre domande sarà necessario trovare una risposta nei prossimi mesi, anche attraverso una rivisitazione delle norme di comportamento del collegio sindacale.